



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 3518 del 5 marzo 2021

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. F. De Santis – Membro Supplente

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 22 febbraio 2021, in relazione al ricorso n. 5352, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

**I.** Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto, in data 22 settembre 2005 e a seguito di consulenza da parte dell’intermediario convenuto, una quota di un fondo comune immobiliare chiuso per un controvalore di € 2.500,00. Il ricorrente, che deduce preliminarmente la nullità dell’operazione di sottoscrizione in ragione della mancata conclusione in forma scritta di un valido contratto quadro, contesta all’intermediario l’inadeguatezza dell’operazione rispetto al suo profilo, nonché la violazione degli obblighi di informazione circa le caratteristiche e la rischiosità dello strumento finanziario sottoscritto. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede al Collegio di accertare le violazioni appena esposte, e per l’effetto di condannare

l’intermediario convenuto alla restituzione della somma investita e/o al risarcimento dei danni sofferti che quantifica nella medesima misura complessiva.

2. L’intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio arbitrale, resistendo al ricorso. In via preliminare, l’intermediario formula al ricorrente una proposta transattiva finalizzata a fargli recuperare quanto da lui perso nel corso dell’investimento, offrendogli la sottoscrizione gratuita di una polizza assicurativa atta allo scopo. Ciò premesso, l’intermediario eccepisce ad ogni buon conto la prescrizione di ogni pretesa del ricorrente, precisando che nel caso di specie troverebbe applicazione il termine di prescrizione breve di durata quinquennale, a fronte del che l’operazione in esame risulta essere stata disposta oltre cinque anni prima rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione. Il resistente precisa, poi, che il ricorrente era stato comunque reso edotto, al tempo, del rischio che si assumeva, dal momento che era stato messo a sua disposizione il prospetto informativo del fondo, ove era indicato che si trattava di un titolo “a rischio”. Inoltre, precisa che egli non era tenuto a far sottoscrivere al ricorrente un contratto quadro d’investimento in quanto, secondo la normativa all’epoca vigente, era espressamente escluso che il servizio di investimento di “collocamento”, intercorso tra l’intermediario e il ricorrente nel caso di specie, richiedesse l’obbligo di stipulare un contratto siffatto. Tutto ciò premesso, il resistente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia da contendere. Qualora il ricorrente decidesse di non aderire alla proposta transattiva, il resistente chiede al Collegio che il ricorso sia comunque rigettato nel merito per i motivi sopra richiamati.

3. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative.

## **DIRITTO**

1. In via preliminare, rileva il Collegio che nel caso di specie non sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Infatti, il ricorrente, pur avendo avuto occasione di aderire alla proposta transattiva formulata dal resistente, non ha ritenuto di depositare formale rinuncia al ricorso odierno.

2. Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso non può tuttavia trovare accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

È fondata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal resistente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, sia il diritto del ricorrente a vedersi restituito quanto indebitamente corrisposto all'intermediario in conseguenza di un'eventuale declaratoria di nullità degli investimenti, che il diritto al risarcimento del danno richiesto dal ricorrente a causa di un inadempimento imputabile all'intermediario nella prestazione di un servizio di investimento, sono soggetti al termine ordinario di prescrizione di durata decennale (e non quinquennale, come sostenuto dal resistente). Con riguardo alla domanda di nullità dell'ordine di investimento, finalizzata ad ottenere la restituzione di quanto da lui indebitamente corrisposto all'intermediario, risulta pacifico in giurisprudenza che il *dies a quo* prescrizionale di detta azione coincida con il giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione oggetto della successiva richiesta restitutoria. Nel caso di specie, il giorno in cui il ricorrente ha eseguito il pagamento di € 2.500,00 in favore dell'intermediario per l'acquisto dei titoli oggetto del ricorso è il 22 settembre 2005. Anche con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno sollevata sempre dal ricorrente, il *dies a quo* della prescrizione coincide con la medesima data appena indicata, ossia quella in cui vi è stata la sottoscrizione della quota del fondo.

Ciò rilevato, entrambi i termini prescrizionali, restitutorio e risarcitorio, di cui sopra sono spirati precedentemente rispetto alla data del 17 aprile 2019, giorno in cui il ricorrente ha presentato il reclamo all'intermediario convenuto, che si deve ritenere essere stato il primo atto interruttivo del termine prescrizionale.

3. Non è, quindi, fondata la tesi difensiva del ricorrente, secondo la quale il diritto di vedersi restituito quanto indebitamente pagato all'intermediario in conseguenza della nullità degli ordini di investimento, nonché il diritto al risarcimento del danno per la violazione di obblighi di condotta nella fase genetica del rapporto, decorrebbero, non dalla data del pagamento *sine titulo* o dalla data dell'inadempimento, ma dal momento in cui il cliente ha avuto percezione del danno di cui chiede il risarcimento o, al limite, dalla data di liquidazione del fondo.

Infatti, salvo casi eccezionali, nel nostro ordinamento la mancata conoscenza dell'esistenza del diritto non impedisce il decorso della prescrizione. Questo si spiega perché, diversamente, il debitore (nel nostro caso l'intermediario) sarebbe esposto a una pretesa restitutoria e risarcitoria potenzialmente perpetua, dal momento che il creditore (nel nostro caso il cliente) potrebbe chiedere la restituzione di quanto corrisposto e il risarcimento del danno anche decorsi moltissimi anni dal pagamento o dall'inadempimento che egli imputa alla sua controparte. Inoltre, nel nostro ordinamento, i termini di prescrizione per le azioni restitutorie e risarcitorie hanno durata decennale, quindi un termine lungo. Pertanto, riconoscendo che essi decorrono, rispettivamente, non dalla data di liquidazione del fondo e dal momento della scoperta del danno da parte del cliente, ma dalla data dell'intervenuta esecuzione della prestazione oggetto della successiva richiesta restitutoria e dal giorno in cui si realizza l'inadempimento imputabile all'intermediario, si realizza un equo contemperamento tra gli interessi contrapposti delle parti.

**4.** Per tutte queste ragioni il ricorso non può essere accolto, restando impregiudicata ovviamente la facoltà dell'intermediario resistente di dare comunque seguito alla proposta transattiva confermata in sede di repliche finali.

**PQM**

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi